PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 483/10ª

1ª COMM. CONSILIARE

2ª COMM. CONSILIARE

28. 11. 19

Consiglio Regionale della Calabria

Al Presidente del Consiglio regionale della Calabria

Prot. 508 /X^

Consiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALE
Prot. n. 34915 del 28.11.2019
Classificazione 02.05

Proposta di legge

di iniziativa del Consigliere Regionale On. Michele Mirabello

"Modifiche alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria)."

Relazione illustrativa

Per far fronte ad esigenze di celerità e snellimento dell'azione burocratica ed amministrativa, molte Regioni hanno adottato specifici provvedimenti normativi che aboliscono la presentazione del certificato medico in caso di assenza scolastica per una malattia superiore a cinque giorni, così come previsto dall' articolo 42, sesto comma, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518. Lo stesso viene sostituito da un'autocertificazione da parte del genitore o dello studente, se maggiorenne.

Restano due eccezioni, necessarie al fine di garantire il livello essenziale delle prestazioni e, in generale, il diritto alla salute, ex articolo 32 della Costituzione.

L'abolizione del certificato scolastico è infatti esclusa in caso di profilassi prevista a livello nazionale e internazionale "per esigenze di sanità pubblica" (a titolo esemplificativo: le epidemie e, in generale, le malattie infettive). La seconda deroga è prevista, invece, nel caso in cui gli studenti sono obbligati a presentare i certificati in altre Regioni che ancora prevedono la consegna del foglio medico.

La presente proposta trova riscontro nelle scelte effettuate in molte Regioni quali Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Lazio, Umbria.

La proposta si applica a tutte le scuole di ogni ordine e grado ed, in ogni caso, presuppone una attività, sempre più costante, da parte dei pediatri di libera scelta e dei medici di base di informazione ed educazione alle famiglie nelle ipotesi di malattia infettiva, delle indicazioni di profilassi nonché del rispetto delle indicazioni contumaciali nei casi in cui la malattia infettiva contagiosa lo richieda, nonché una maggiore responsabilità da parte delle stesse famiglie nell'assicurare la piena guarigione prima del rientro a scuola.

Restano ferme le disposizioni in materia di controllo da parte dei competenti settori sanitari ed, altresì, dei dirigenti scolastici.

Da ultimo, per superare alcune perplessità emerse tanto dalla società civile quanto dagli operatori sanitari, è opportuno citare una pronuncia del Consiglio di Stato, sentenza n. 1276 del 14 marzo 2014, nella quale si afferma che: " *E' da ritenersi legittima l'abolizione dei certificati di riammissione a scuola, dopo i cinque giorni d'assenza, e di non contagiosità per la riammissione al lavoro degli alimentaristi, dopo l'assenza per malattia oltre i cinque giorni. La scelta, oltre ad essere coperta da fonte legislativa, si palesa, altresì, perfettamente in linea con le osservazione del Gruppo di lavoro ministeriale, nel cui ambito è emersa la scarsa utilità delle predette certificazioni, sull'assunto che "le malattie infettive sono spesso contagiose in fase di incubazione, ma raramente quando il soggetto è convalescente".*

Inoltre nella stessa sentenza, il Consiglio di Stato precisa che *"i servizi di medicina scolastica* (tra i quali, appunto, rientra la materia della certificazione) *non figurino tra i LEA di prevenzione collettiva... ".*

Dunque le Regioni possono legittimamente normare in materia, nel rispetto della normativa suui LEA, così come peraltro previsto dalla proposta di legge.

Relazione finanziaria

La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio della Regione Calabria in quanto prevede modifiche a carattere ordinamentale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo : Legge regionale "Modifiche alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria)."

di iniziativa del Consigliere regionale On. Michele Mirabello

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall'attuazione del provvedimento.
Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata
Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa
Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"
Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A " annuale, P " Pluriennale".
Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Modifica la legge reg. 19/2001. Le modifiche sono a carattere ordinamentale	//	//	//
2	Definisce la clausola dell'invarianza finanziaria	//	//	//
3	Definisce l'entrata in vigore della presente legge	//	//	//

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Il provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 la U.P.B. e/ Capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:
- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente (8.1.01.01.) di parte capitale (8.1.01.02);
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta ad U.P.B. inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

n. UPB/Capitolo	Anno 2019	2020	2021	Totale

Consiglio Regionale della Calabria

Al Presidente del Consiglio regionale della Calabria

Proposta di legge

di iniziativa del Consigliere Regionale On. Michele Mirabello

"Modifiche alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria)."

Articolo 1

(Inserimento articolo 29 bis)

1. Dopo l'articolo 29 della l.r. 19/2001 è inserito il seguente:

"Articolo 29 bis"

Semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico.

1. Ai fini della semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica e dell'efficacia delle prestazioni sanitarie nel territorio regionale, nella Regione Calabria la presentazione dei certificati medici richiesti per assenza scolastica di più di cinque giorni, di cui all'articolo 42, sesto comma, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264 , relativo ai servizi di medicina scolastica), rilasciati dai soggetti individuati dalla normativa e dagli accordi collettivi nazionali vigenti, è prevista esclusivamente qualora:

a) i certificati siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica;

b) i soggetti richiedenti siano tenuti alla loro presentazione in altre Regioni.

2. Al di fuori dei casi previsti al comma 1, cessa l'obbligo di certificazione medica per assenza scolastica di più di cinque giorni.

Articolo 2
(Invarianza finanziaria)

La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Calabria in quanto prevede modifica a carattere ordinamentale

Articolo 3
(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Reggio Cal. 28/11/2019

On. Michele Mirabello

Trasmissione Proposta di legge n. 483/10^.

Settore Segreteria Assemblea

ven 29/11/2019 12:11

A:Settore Commissioni Permanenti <settore.commissionipermanenti@consrc.it>; Franco Sergio <franco.sergio@consrc.it>; Settore Commissioni Bilancio Speciali <settore.commissionibilancioespeciali@consrc.it>; Giuseppe Aieta <giuseppe.aieta@consrc.it>;

Cc:Segretariato Generale <segretariato.generale@consrc.it>; Ufficio Gabinetto <ufficio.gabinetto@consrc.it>; Area Processo Legislativo <area.processolegislativo@consrc.it>; Settore Assistenza Giuridica <settore.assistenzagiuridica@consrc.it>;

Priorità: Alta

Categorie: Categoria verde

1 allegato

P.L. n. 483.pdf;

Si trasmette, in allegato, la proposta di legge di cui all'oggetto.

Cordiali saluti.

Settore Segreteria Assemblea ed Affari Generali
Consiglio regionale della Calabria
Via Cardinale Portanova
89123 REGGIO CALABRIA
Tel. 0965880275 - Fax 0965880368